

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BAT

**RENDE NOTO - Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: Andria - località: San Mauro.**

**CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO**

Che in **data** 07/01/2026

il **richiedente** Pasquale Antonio Casieri in qualità di Responsabile Unico del Progetto della ditta COMUNE DI ANDRIA Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia Privataa Controllo del Territorio con sede legale nel comune di Andria in Piazza Trieste e Trento, n. 1

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Barletta - Andria - Trani (indirizzo PEC: idrico@cert.provincia.bt.it)

**ISTANZA** (prot. n. 1518 del 23/01/2026) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della LR. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

**località di presa:**

**Comune: ANDRIA- località: San Mauro - foglio: 30 - particella: 12155**

**punto di presa** individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 609102.7,4565463.3

**previsione dei fabbisogni pari a:**

portata di prelievo [l/s]: 1

volume annuo [mc/anno]: 1000

**uso della risorsa idrica:** Irrigazione verde pubblico.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Il Dirigente ad interim  
F.to ing. Nicola Cortone